PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2008

INFORMATIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE
NELLA SEZIONE ORDINARIA
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Spett.le Contribuente,
la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso Le ricorda che il pagamento del diritto annuale 2008 deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro i 30 giorni successivi con una maggiorazione dello 0,40%.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 01.02.2008, entrato in vigore il giorno 05.03.2008, sono state stabilite le misure fisse e le aliquote per il calcolo del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio I.A.A. per l'anno 2008.
Le segnaliamo che da quest'anno, diversamente da quanto stabilito nel corso del periodo transitorio, tutte le imprese iscritte alla sezione ordinaria sono tenute al calcolo del diritto dovuto sulla base del fatturato dell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento con l'unica esclusione delle sedi secondarie di imprese con sede all'estero. Inoltre, non è stata rinnovata la clausola di salvaguardia prevista dai precedenti decreti rendendo, quindi, possibile un aumento del diritto annuale dovuto per il 2008 rispetto al 2007.
Qualora Lei sia titolare di Impresa Individuale, la invitiamo a verificare la sua posizione ed a leggere attentamente la specifica nota sotto riportata.

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese che al 1° gennaio 2008 risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese**. Nel caso di **trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia**, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale della quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

2. IMPORTO DA VERSARE

Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, **il diritto annuale da pagare per la sede legale o principale è determinato applicando al fatturato**[1] [come definito ai sensi dell'art. 1 lett. f) del decreto del Ministero dell'Industria 11 maggio 2001, n. 359 e precisato con circolare del Ministero dell'Industria del 22 maggio 2001] **realizzato nell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento le misure fisse o le aliquote stabilite dal suddetto decreto**.

Le misure fisse e le aliquote stabilite dal decreto ministeriale per l'anno 2008 sono riportate nella seguente tabella:

Tabella 1

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la Sede	
Da	A			
-	€ 100.000,00	-	€ 200,00 in misura fissa	
€ 100.000,01	€ 250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente	€ 100.000,00
€ 250.000,01	€ 500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente	€ 250.000,00
€ 500.000,01	€ 1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente	€ 500.000,00
€ 1.000.000,01	€ 10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente	€ 1.000.000,00
€ 10.000.000,01	€ 35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente	€ 10.000.000,00
€ 35.000.000,01	€ 50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente	€ 35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente	€ 50.000.000,00
			fino ad un importo dovuto massimo di € 40.000,00	

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato e arrotondando l'importo finale all'unità di euro, per eccesso se uguale o superiore a 0,50, per difetto se inferiore a 0,50.

Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero sono tenute al pagamento in misura fissa di € 110,00.

Esempio: Impresa con fatturato 2007 pari ad € 650.000,00. Lo scaglione di fatturato da utilizzare è quello compreso tra € 500.000,01 ed € 1.000.000,00.

Pertanto, il diritto da versare per la sede sarà dato da: € 255 + [(0,010/100) x (€ 650.000,00 - € 500.000,00)] = € 270,00.

Nota per le Imprese Individuali iscritte nella Sezione Ordinaria

Con l'applicazione delle nuove misure fisse ed aliquote le imprese individuali iscritte, su loro richiesta, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute a versare un diritto annuale di € 200,00 o superiore in relazione al fatturato 2007 (vedi tabella 1). Gli imprenditori individuali che esercitino, in modo abituale, un'attività organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, in cui il lavoro proprio e dei componenti della famiglia che collaborano nell'attività sia preponderante sul capitale investito e sugli altri fattori produttivi, compreso il lavoro prestato da terzi ("piccoli imprenditori" ai sensi dell'art. 2083 C.C.), se sussistono i predetti requisiti, possono transitare, con apposita denuncia (modello I2), nella sezione speciale del Registro delle Imprese restando, così, obbligati dal 2009 al pagamento del diritto annuale in misura fissa (€ 88,00 se non variata da successivo decreto ministeriale).

Nel sito Internet della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso è disponibile un sistema di calcolo del diritto dovuto per il 2008 in relazione al fatturato 2007.

(1) L'art. 1 lettera *f*) del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'industria stabilisce che **il termine "fatturato"** indica:

1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righi **IQ17** (*interessi attivi e proventi assimilati*) e **IQ19** (*commissioni attive*) **della colonna dei valori contabili** del quadro IQ dell'IRAP;

2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righi **IQ33** (*premi*) e **IQ34** (*altri proventi tecnici*) **della colonna dei valori contabili** del quadro IQ dell'IRAP;

3) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righi **IQ1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*),**IQ5** (*altri ricavi e proventi*), **IQ17** (*interessi attivi e proventi assimilati*) **della colonna dei valori contabili** del quadro IQ dell'IRAP;

4) per gli altri soggetti (*imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.*), la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'IRAP e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righi **IQ1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e **IQ5** (*altri ricavi e proventi*) **della colonna dei valori contabili** del quadro IQ dell'IRAP.

3. IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali [come definite ai sensi dell'art. 1 lett. e) del decreto del Ministero dell'Industria 11 maggio 2001, n. 359] devono versare per ciascuna di esse **alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale**, **un diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale (arrotondato all'unità di euro) **con un massimo di € 200,00**.

Alcune Camere di Commercio applicano una maggiorazione del diritto annuale; prima di versare il diritto dovuto per unità locali site in altre province verificare nel sito web della Camera competente per territorio l'eventuale maggiore diritto

dovuto. Gli indirizzi dei siti web di tutte le Camere di Commercio italiane sono disponibili all'indirizzo www.unioncamere.it .

Per le nuove unità locali iscritte nel corso del 2008 il diritto dovuto è pari ad € 40,00.

Come stabilito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/C del 05.03.2008, **le imprese che abbiano denunciato l'apertura di un'unità locale che sia stata in seguito iscritta o annotata nel Registro delle Imprese nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008 sono tenute alla compensazione od al conguaglio dell'importo già pagato a titolo di diritto annuale contestualmente al pagamento del diritto annuale 2008**. **Al fine di conoscere la data di iscrizione od annotazione nel Registro delle Imprese delle nuove unità locali è possibile rivolgersi all'Ufficio Diritto Annuale con le modalità di cui al punto 9**. Quindi, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) che abbiano già versato € 34,00 al momento della denuncia o entro 30 giorni a mezzo F24, sono tenute ad un conguaglio di € 6,00; le società di capitali che abbiano già versato € 75,00 al momento della denuncia o entro 30 giorni a mezzo F24, possono avvalersi di un credito di € 35,00; le società cooperative, i consorzi, le imprese individuali e le altre imprese che abbiano già versato € 19,00 al momento della denuncia o entro 30 giorni a mezzo F24, sono tenute ad un conguaglio di € 21,00; **quanto sopra detto per ogni nuova unità locale iscritta od annotata nel Registro delle Imprese nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008**.

4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve avvenire a mezzo F24 telematico.

A partire dal 1 gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. I versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità:

a) **direttamente**: mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali oppure ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane.

b) **tramite gli intermediari abilitati** al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Come in precedenza, è data possibilità di compensare l'importo dovuto per il diritto annuale con eventuali altri crediti disponibili. Ricordiamo che la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Inoltre, è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto annuale) e 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale).

Il **Modello F24** telematico si presenta suddiviso in sezioni, **per il versamento del diritto annuale compilare le sezioni "Contribuente"** ed **"ICI ed altri tributi locali"** come sotto indicato:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	Indicare il **codice fiscale** dell'impresa (**non** la partita IVA), i dati anagrafici e di domicilio fiscale
ICI ed altri tributi locali	codice ente: **TV** codice tributo: **3850** rateazione: **non compilare** anno di riferimento: **2008** importo a debito**: importo da pagare** (vedi tabella 1)

5. TERMINE PER IL PAGAMENTO

La scadenza è il 16 giugno 2008.

Il pagamento del diritto annuale effettuato entro 30 giorni dalla scadenza comporta la maggiorazione dell'importo dello 0,40% (in questo caso si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro).

Ricordiamo che la scadenza sopra ricordata può, per alcuni soggetti, essere diversa:

- Per le società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare la scadenza è il 16 giugno 2008. Qualora approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi (o 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, sono tenute a versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 16 luglio 2008.
- Per le società di capitali con esercizio che non coincide con l'anno solare il versamento va effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

6. IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DELL'ANNO 2008

Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nel corso del 2008 sono tenute al pagamento del diritto annuale contestualmente al deposito della domanda d'iscrizione ovvero entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione a mezzo F24 telematico**.** Qualora ciò non avvenisse, la regolarizzazione della loro posizione è possibile con le modalità di cui al punto 7. La misura del diritto per le imprese di nuova iscrizione è fissata ad € 200,00 per la prima annualità.

7. RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale allo scadere del termine può utilizzare l'istituto del ravvedimento:

a) entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3,75% del tributo (codice tributo: 3852).

b) entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 6,00% del tributo (codice tributo: 3852).

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico, compilando la sezione ICI ed altri Tributi Locali, indicando il codice ente TV e l'anno di riferimento del diritto dovuto.
Al fine di facilitare i conteggi è disponibile nel sito Internet della CCIAA di Treviso un apposito sistema di calcolo che consente la determinazione degli importi dovuti ai fini del ravvedimento.

8. SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà applicata una sanzione, dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.M. 27 gennaio 2005, n. 54). E' possibile regolarizzare il diritto omesso entro un anno dalla scadenza del termine di versamento, ricorrendo al ravvedimento di cui al punto 7. Ricordiamo che **il mancato pagamento del diritto annuale blocca l'emissione dei certificati camerali a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo**.

9. INFORMAZIONI ALLE IMPRESE

Per informazioni generali:

Consultare il sito Internet della C.C.I.A.A. di Treviso	www.tv.camcom.it
Telefonare al Call Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00	199.505.505

Per informazioni riguardanti specifiche posizioni:

Camera di Commercio I.A.A. **Ufficio Diritto Annuale** Piazza Borsa, 3/B 31100 Treviso	• telefonare ai numeri **0422.595.213 / 236 / 270 / 271** orari di apertura al pubblico dell'ufficio: lunedì e mercoledì dalle ore 8.45 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 16.30 martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00; • inviare un fax allo 0422.598.383 • inviare una e-mail all'indirizzo: **diritto.annuo@tv.camcom.it**

AVVISO IMPORTANTE

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali.
Si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno a che fare con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

La ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale
dott. Marco D'Eredità